



Spett. N. 1651/14
R.G. N. 7870/13
Cron. N.
Rep. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Maria Stella Maltoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 7870/13 R.G. – prima sezione - proposta da:

_____ nato a _____ il _____, e residente a Catania

_____ nata a _____ il _____ ed ivi residente,

entrambi elettivamente domiciliati a Catania in via della Libertà n. 221 presso lo studio dell'avv.

Carmelo Cafì che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, attori, contro:

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a

_____ ed elettivamente domiciliata a Catania in via _____ presso lo studio dell'avv.

_____ che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti

_____ come da delega in atti, convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Con atto di citazione notificato il 06.08.2013, _____ convenivano in giudizio _____ per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di €. 1.000,00 a titolo di compensazione e risarcimento danno conseguente alla ritardata esecuzione dell'adempimento

Esponavano gli attori che, recandosi per una vacanza in Camerun, avevano acquistato i biglietti di viaggio per la tratta Catania-Roma del 22.07.2011 e ritorno il 06 agosto 2011;

Il viaggio di ritorno (del 06.08.2011) era stato programmato con il volo _____, schedato alle ore 19:05 dallo scalo di Fiumicino e arrivo a Catania alle ore 20:20.

Il 06.08.2011 alle ore 16:00 si presentavano al banco del chek-in dove apprendevano che, essendosi verificato un overbooking, sull'aereo non c'era posto

Intanto arrivavano altri 18 passeggeri ai quali veniva comunicata la stessa notizia.

Solo a seguito di proteste venivano riprotetti su altro volo partito alle ore 21:00 ed arrivato a Catania alle ore 22:30; in virtù delle leggi vigenti in materia chiedevano la il pagamento della somma indicata a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni – in totale €. 1.000,00 -

Si costituiva la Compagnia che preliminarmente eccepiva la prescrizione dell'azione affermando che, a norma dell'art. 2951 c.c. tale diritto si prescrive in un anno.

Nel merito contestava la fondatezza delle pretese in quanto l'inconveniente si era verificato per cause non prevedibili, inevitabili e indipendenti dal proprio operato, mentre e sul *quantum* faceva rilevare che la compensazione pecuniaria doveva comprendere i danni patrimoniali e non.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese.

Istruita con prove documentali, all'udienza dell'08.05.2014, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata da in quanto

Con i D. Lgs. N. 9/5/05 n. 96 e 15/3/06 n.151, la normativa Nazionale Art. 941 (Norme applicabili) e Art. 949-ter (Prescrizione) del Codice della navigazione si è uniformata a quella Internazionale portata dalla Convenzione di Montreal, dichiarando l'applicabilità della decadenza biennale prevista dall'art. 35 della Convenzione anche ai trasporti nazionali e precisando inoltre che i diritti nascenti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.

Nel merito

In corso di causa è emerso che i signori hanno stipulato con la compagnia un contratto per il trasporto da Roma a Catania da effettuarsi con il volo del 06.08.2011 alle ore 19:05. Prova del contratto i biglietti, prodotti ed acquisiti agli atti.

Dai documenti versati si rileva che la partenza dell'aereo sul quale i passeggeri-attori sono stati riprotetti è avvenuta alle ore 21:00; di conseguenza si ritiene che la Società convenuta non abbia adempiuto compiutamente all'obbligazione assunta con la vendita del biglietto.

Rimanendo pacifico fra le parti il ritardo di due ore, in base all'art. 7 del Regolamento Comunitario n. 261 dell'11.02.2004, è dovuta agli attori la sola compensazione pecuniaria di €. 250,00, per il ritardo aereo da overbooking ritenendosi compreso nella somma anche il preteso e non fondato danno esistenziale, anche in considerazione del fatto che alle due ore mancavano pochi minuti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in rapporto alla differenza fra quanto richiesto e quanto accertato dovuto,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catania definitivamente pronunciando:

Ritiene e dichiara l'inadempimento contrattuale di in ordine al contratto sorto con i signori per l'effetto:

Condanna in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento della complessiva somma di € 500,00 per compensazione pecuniaria, oltre interessi dal 06.08.2011.


Condanna in persona del legale rappresentante *pro tempore* alla rifusione delle spese di giudizio a favore degli attori che, come precisato nella parte motiva, si liquidano in € 250,00, di cui € 50,00 per spese vive,

La presente sentenza è esecutiva

Così deciso a Catania il 03.06.2014

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Stella Maltoni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, il 03 GIU. 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Patrizia Scuderi)

